Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 29 agosto 1928 - Anno VI** **Numero 201**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale »** — **Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione nazionale della cooperazione, in Roma.

Con decreto 25 luglio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1928-VI, registro n. 572 Finanze, foglio n. 399, l'Ente nazionale della cooperazione è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Esposizione nazionale della cooperazione che avrà luogo a Roma nei mesi di ottobre e novembre c. a.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2411.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1924.

Iscrizione del porto di Otranto nella prima categoria agli effetti del rifugio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 maggio 1907, n. 4968, con il quale il porto di Otranto veniva assegnato, ai fini della difesa nazionale, alla 1ª categoria, fermo restando, nei riguardi commerciali, la clasisfica di porto di 4ª classe della 2ª categoria;

Visto il R. decreto 26 novembre 1926, n. 2344, con il quale, essendo superate le contingenze belliche che avevano determinato il precitato decreto, il porto suddetto veniva declassificato, nei riguardi militari, dalla 1ª categoria;

Considerata, pur tuttavia, l'importanza di quel porto, come unico punto di rifugio per i velieri transitanti in quel tratto della penisola salentina;

Ritenuta quindi l'opportunità di iscrivere il porto stesso alla 1ª categoria, quale porto rifugio;

Visti i pareri dei Consigli superiori dei lavori pubblici e della marina mercantile e quello del Ministero dell'economia nazionale, in funzione del soppresso Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713, sui porti, spiaggie e fari;

Sulla proposta dei nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, le comunicazioni e l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il porto di Otranto è iscritto nella 1ª categoria agli effetti del rifugio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI Atti del Governo, registro 275, foglio 135. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2412.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1928, n. 1941.

Proroga delle disposizioni del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, concernenti l'istituzione presso il Ministero delle finanze di un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126;

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di prorogare le disposizioni relative alla istituzione presso il Ministero delle finanze dell'Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1243, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1126, concernenti la istituzione presso il Ministero delle finanze di un Ufficio temporaneo di stralcio per la liquidazione dei patrimoni degli Enti ecclesiastici soppressi e per la sistemazione dei rapporti fra Demanio e Fondo per il culto.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1928 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 275, foglio 152. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2413.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1954.

Disposizioni sull'ordinamento dei Regi istituti nautici e del relativo personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326, convertito nella legge 11 luglio 1922, n. 813;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557;

Visto il R. decreto 22 novembre 1923, n. 3174;

Visto il R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1407, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1042;

Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1043;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione nautica;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le cattedre di astronomia e navigazione e per quelle di attrezzatura e manovra possono concorrere, oltre le persone provviste dei titoli di studio richiesti dalle disposizioni relative ai concorsi, anche gli ufficiali della Regia marina del corpo dello Stato Maggiore sprovvisti di tali titoli, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo permanente il grado di tenente di vascello e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva.

E' abrogato l'art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 2.

Quando, in seguito a concorsi per cattedre di astronomia e navigazione, di attrezzatura e manovra, di teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo e di macchine e disegno relativo, vengono nominate persone aventi già diritto a pensione a carico dello Stato, esse devono dichiarare se rinunciano alla pensione stessa o se intendono conservarla.

Nel primo caso, il nuovo servizio sarà poi computato col vecchio agli effetti della liquidazione della nuova pensione.

Nel secondo caso, esse hanno i diritti e gli obblighi dei professori di ruolo, ma il nuovo servizio non ha alcun effetto per la pensione, e, invece dello stipendio, esse hanno una retribuzione pari a quella che si corrisponde ai supplenti per 24 ore settimanali di lezione, della stessa disciplina, effettivamente impartite. Ad esse, inoltre, non è dovuto il supplemento di servizio attivo che si corrisponde agli altri professori di ruolo.

Ferma la disposizione del precedente comma, ai professori in esso contemplati, per il trattamento della retribuzione di cui al comma stesso, si applicano le norme che riguardano i professori di ruolo muniti di stipendio. Nei casi in cui, per le disposizioni vigenti, vengono corrisposti, in luogo dello stipendio, assegni, questi verranno corrisposti in luogo della retribuzione di cui al precedente comma, valutando soltanto il servizio prestato in seguito a concorso nei Regi istituti nautici e nel modo stesso stabilito per professori di ruolo muniti di stipendio.

Sono abrogati l'art. 7 del R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2326, convertito nella legge 11 luglio 1922, n. 813, e il R. decreto 22 novembre 1923, n. 3174. E' pure abrogato l'art. 1 del R. decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1407, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301.

Art. 3.

Il professore, straordinario od ordinario, che passi ad altro insegnamento, se la prova in questo non sia favorevole, è, d'ufficio, restituito all'insegnamento di provenienza, alla fine del periodo di prova o anche prima, sempre quando per l'in-

segnamento stesso vi sia cattedra di ruolo vacante. Il professore ordinario continua in esso la sua carriera; lo straordinario riprende la prova, come se il passaggio non fosse avvenuto. Se per l'insegnamento di provenienza non vi sia cattedra di ruolo vacante il professore, ordinario o straordinario, è dispensato dal servizio.

Art. 4.

Senza pregiudizio di quanto è stabilito nel precedente articolo 3, il professore, straordinario od ordinario, che passi ad altro insegnamento può essere restituito, su domanda, all'insegnamento di provenienza, purchè per il medesimo vi sia cattedra di ruolo vacante, e in esso lo straordinario completa il periodo di prova e l'ordinario continua la sua carriera.

Art. 5.

L'attribuzione conferita al Consiglio superiore dell'istruzione nautica dal 2° comma dell'art. 14 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, è devoluta alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.

Art. 6.

La costituzione delle cattedre di ruolo di macchine e disegno relativo negli istituti nautici dei tipi *B* e *C*, di cui all'allegato *B* del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1043, nonchè la costituzione delle cattedre di ruolo di lettere italiane e di storia e geografia negli istituti nautici del tipo *D*, di cui alla tabella 6ª del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, sono modificate come dalla tabella annessa al presente decreto, con effetto dall'anno scolastico 1927-28.

Le annotazioni contenute nella tabella 6ª del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e relative agli istituti nautici dei tipi *D* ed *E*, sono abrogate.

Art. 7.

Il titolare di una cattedra di ruolo, il quale, per motivi dipendenti dal numero degli alunni o delle classi, non raggiunga l'obbligo d'orario relativo alla cattedra stessa con gli insegnamenti compresi in essa, può essere tenuto a raggiungere tale obbligo, senza retribuzione supplementare, con insegnamenti della sua materia o di materie affini, compresi in altre cattedre di ruolo sprovviste di titolare o in posti d'incarico.

Quando due cattedre di ruolo parallele siano entrambe provviste dei titolari, e, per motivi dipendenti dal numero degli alunni o delle classi, taluno di essi non raggiunga l'obbligo d'orario relativo alla sua cattedra con insegnamenti compresi nella medesima e non possa raggiungerlo nel modo previsto nel comma precedente, gli insegnamenti delle due cattedre parallele possono essere distribuiti fra essi in modo diverso da quello stabilito dalle disposizioni in vigore, ma entro i limiti dell'obbligo d'orario relativo alle rispettive cattedre, e senza che ciò dia diritto a retribuzione supplementare.

Art. 8.

I professori, oltre l'insegnamento d'obbligo nel proprio istituto, non possono impartire altri insegnamenti nè presso il proprio nè presso altri istituti pubblici o privati.

I professori possono, quando il capo d'istituto lo consenta, impartire lezioni private, ma durante il periodo di lezioni e d'esami non possono fare più di un'ora al giorno di lezione privata nè a più di tre alunni riuniti in tale ora.

E', in ogni caso, vietato di impartire lezioni private agli alunni del proprio istituto.

Anche delle professioni libere consentite dalle leggi può essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi in modo da essere distratto dallo studio della propria disciplina, o in modo sconveniente alla dignità sua e della scuola, o, in genere, in modo da essere distratto dal pieno adempimento dei suoi doveri scolastici.

E' abrogato l'art. 17 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 9.

Con l'ufficio di professore o di capo d'istituto è incompatibile qualunque altro ufficio di ruolo alla dipendenza dello Stato o di enti morali.

L'incompatibilità tra gli uffici, di cui è cenno nel precedente comma, riguarda anche il caso che il secondo ufficio di ruolo sia di direttore o di insegnante alla dipendenza del Ministero della Marina o di qualunque altra amministrazione o ente morale.

E' vietato ai professori ed ai capi d'istituto di avere, senza il consenso del Ministero della Marina, incarichi che non siano loro commessi dal Ministero stesso o, trattandosi di professori, dal competente capo d'istituto.

E' altresì vietato ai professori ed ai capi d'istituto di dirigere o amministrare collegi, o convitti, o pensioni, o scuole private, e di tenere a pensione alunni del proprio istituto.

Sono abrogati l'art. 25 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, e l'art. 35 del regolamento approvato col R. decreto 28 maggio 1925, n. 1042.

Art. 10.

Il Ministero può, quando lo ritenga opportuno, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 8, 1° comma, e 9, 4° comma, del presente decreto e nell'art. 23, ultimo comma, del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, commettere o consentire, così ai capi d'istituto come ai professori, il temporaneo esercizio di mansioni direttive e d'insegnante in altri istituti di istruzione marinara, esclusi gli istituti nautici privati, e negli istituti, non Regi nè pareggiati ai Regi, che preparino al conseguimento di titoli richiesti per l'ammissione ai Regi istituti nautici, nonchè il temporaneo esercizio di mansioni di insegnante nelle università e negli istituti superiori di grado corrispondente.

L'insegnamento che potrà essere assunto a norma del comma precedente non potrà comportare un numero di ore settimanali di lezione tale che, aggiunto a quelle impartite nell'istituto nautico, superi le 24.

Art. 11.

L'anzianità di ordinario che i professori debbono avere a norma delle disposizioni vigenti, per poter essere scrutinati per la nomina a capo d'istituto, deve risultare da servizio prestato nei Regi istituti nautici dopo la nomina ad ordinario in essi.

Art. 12.

I capi d'istituto, in esperimento o stabili, i quali, su domanda o d'autorità, siano restituiti al ruolo dei professori hanno in questo la posizione ed il trattamento economico che avrebbero conseguito se vi fossero sempre restati.

Art. 13.

I capi d'istituto possono, in casi di urgenza e per gravi motivi, interdire l'accesso alla scuola ai professori, salvo a riferirne immediatamente al Ministero.

Della stessa facoltà, nei casi previsti dal comma precedente, il Ministero può far uso verso i capi di istituto ed i professori.

E' abrogato l'art. 29 del Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Art. 14.

All'art. 30 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557, è sostituito il seguente:

« Art. 30. — Ai professori ed ai capi d'istituto possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari:

« 1° l'ammonizione;

« 2° la censura;

« 3° la sospensione dallo stipendio fino ad un mese;

« 4° la sospensione dallo stipendio e dall'ufficio sino ad un mese;

« 5° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio da oltre un mese ad un anno;

« 6° la destituzione dall'ufficio senza perdita del diritto a pensione o ad assegni;

« 7° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni.

« Il capo d'istituto, al quale sia inflitta una delle punizioni di cui ai numeri 3°, 4° e 5° del comma precedente, è restituito, senz'altro, al ruolo dei professori e riprende posto nel ruolo comune, anche se apparteneva, al momento della sua nomina a capo d'istituto, al ruolo d'onore ».

Art. 15.

Gli incarichi di insegnamento e le supplenze ai posti di ruolo sono conferiti dal Ministero della marina a persone che abbiano i requisiti voluti dal regolamento.

La scelta fra le persone indicate nel comma precedente è fatta tenendo conto anzitutto del servizio militare prestato in reparti combattenti e dei risultati conseguiti in concorsi a cattedre dei Regi istituti nautici.

La nomina è fatta con lettera ministeriale.

Contro il conferimento degli incarichi e delle supplenze è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide con provvedimento definitivo.

Gli aspiranti a supplenze e ad incarichi sono tenuti a versare agli uffici erariali una tassa di L. 10.

E' abrogato l'art. 35 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2557.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Per le cattedre di macchine e disegno relativo possono concorrere, oltre le persone provviste dei titoli di studio richiesti dalle disposizioni relative ai concorsi, anche gli ufficiali della Regia marina del Corpo del genio navale, o della direzione delle macchine, o del ruolo transitorio di macchina, sprovvisti di tali titoli, purchè abbiano raggiunto nel servizio attivo permanente il grado di capitano e contino non meno di sette anni di navigazione complessiva, dei quali quattro in direzione di macchina.

Il primo comma dell'art. 1 del presente decreto si applica anche quando si tratti di ufficiali della Regia marina del Corpo delle armi navali provenienti dal Corpo degli ufficiali di vascello, che siano nelle condizioni volute dal comma stesso.

Art. 17.

Il 2° comma dell'art. 2 del presente decreto, o i commi 3° e 4° dello stesso articolo, si applicano anche agli attuali professori che, in virtù di disposizioni vigenti anteriormente al presente decreto, abbiano già optato, rispettivamente, per la rinuncia alla pensione o per la conservazione di essa.

Art. 18.

Nulla è innovato, col presente decreto, alle disposizioni contenute nel R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1913.

Art. 19.

Il limite di cui al 2° comma dell'art. 10 del presente decreto è elevato a 28 ore settimanali fino a tutto l'anno scolastico 1928-29.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 164. — SIROVICH.

TABELLA.

(Art. 6, comma 1°).

1° Costituzione delle cattedre di ruolo di macchine e disegno di macchine negli istituti dei tipi B e C.

Istituti del tipo B:

L) Macchine nella 2ª e 4ª classe del corso macchinisti - Disegno di macchine nella 4ª classe del corso stesso. - Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento degli elementi di costruzione navale nella 4ª classe del corso predetto - (21h).

M) Macchine e disegno di macchine nella 3ª classe del corso macchinisti - Elementi di macchine nella 4ª classe dei due corsi capitani. - Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento degli elementi di costruzione navale nella 4ª classe dei due corsi capitani - (21h).

Istituti del tipo C:

H) Macchine nella 2ª e 4ª classe del corso macchinisti - Disegno di macchine nella 4ª classe del corso stesso. - Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento degli elementi di costruzione navale nella 4ª classe del corso predetto - (21h).

I) Macchine e disegno di macchine nella 3ª classe del corso macchinisti - Elementi di macchine nella 4ª classe del corso capitani. - Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento degli elementi di costruzione navale nella 4ª classe del corso capitani e quello della meccanica applicata nella 3ª classe del corso macchinisti - (19h).

2° Costituzione delle cattedre di ruolo di lettere italiane e di storia e geografia negli istituti del tipo D.

A) *Lettere italiane:*

Lettere italiane nelle quattro classi - (16h).

B) *Storia e geografia:*

Storia nella 1ª, 2ª e 3ª classe - Geografia nella 1ª e 2ª classe. - Il titolare della cattedra assumerà, senza retribuzione, l'insegnamento della geografia commerciale nella 3ª classe - (15h).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 2414.

REGIO DECRETO 20 luglio 1928, n. 1877.
Dichiarazione di pubblica utilità dell'ampliamento dell'aeroporto « O. Salomone » di Capua.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella soprarichiamata;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' dichiarato di pubblica utilità l'ampliamento dell'aeroporto « O. Salomone » di Capua, con l'espropriazione di due zone di terreno, l'una a nord e l'altra a sud dell'aeroporto stesso, così come sono delimitate nell'annessa planimetria e rispettivamente identificate nei registri catastali del comune di Capua con i seguenti numeri di mappa:
Zona *A*: n. 2 per la superficie di ettari 9-33-58;
Zona *B*: nn. 8, 11, 12-*a*, 33, 22, 16, 23 e 23-*c* per la superficie di ettari 5-40-73.

Art. 2.

All'espropriazione delle dette due zone sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 20 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 275, *foglio* 88. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2415.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1904.
Contributi scolastici dei comuni di Rimella e Sabbia.

N. 1904. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, i contributi scolastici annualmente dovuti dai comuni di Rimella e Sabbia, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930, in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, già stabiliti in L. 1600 ed in L. 800 col R. decreto 21 luglio 1927, n. 1869, sono rispettivamente ridotti a L. 1200 ed a L. 400.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2416.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1905.
Contributo scolastico del comune di Frugarolo.

N. 1905. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito in L. 4400 il contributo scolastico annualmente dovuto, per il periodo 1° luglio 1927-31 marzo 1930, dal comune di Frugarolo in applicazione dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2417.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1907.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Piove di Sacco in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722.

N. 1907. R. decreto 31 maggio 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito in L. 19,200 il contributo scolastico annualmente dovuto dal comune di Piove di Sacco, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1926-31 dicembre 1928.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2418.

REGIO DECRETO 3 agosto 1928, n. 1906.
Autorizzazione alla Regia università di Firenze ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio Prof. Nicola Giannettasio ».

N. 1906. R. decreto 3 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Firenze è autorizzata ad accettare la somma di L. 30,000 per l'istituzione del « Premio Prof. Nicola Giannettasio » a favore di studenti della Facoltà medica della detta Università.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 2419.

REGIO DECRETO 14 giugno 1928, n. 1911.

Accettazione del legato di una collezione di quadri e sculture, disposto a favore dello Stato, dal sig. Riccardo Marchesini di Bologna.

N. 1911. R. decreto 14 giugno 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettato il legato, disposto dal sig. Riccardo Marchesini di Bologna a favore dello Stato, della collezione di quadri e sculture esistenti nel suo appartamento e nei suoi studi siti in Bologna, via Marsala.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1928 - Anno VI

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1928.

Proroga di poteri del commissario per la temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata », « SS. Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina », in Modica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1928, con il quale si prorogava fino al 31 agosto 1928 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata », « SS. Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina » di Modica;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 dicembre 1928.

Il prefetto di Ragusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1928.

Proroga di poteri del commissario per la temporanea gestione del Manicomio di San Giacomo, in Alessandria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1928, con il quale fu prorogato fino al 31 luglio p. p. il termine assegnato, per il compimento dei suoi lavori, al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione del Manicomio di S. Giacomo in Alessandria;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuto la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine assegnatogli;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 ottobre 1928.

Il prefetto di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1928.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Gaetano Lagattolla.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Gaetano Lagattolla, nato a Milano il 7 marzo 1895, da Francesco e da Maria Caramazza, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge predetta;
Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Gaetano Lagattolla il riacquisto della cittadinanza italiana;
Veduto il parere in data 8 agosto 1928 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;
Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Gaetano Lagattolla il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1928.

Nomina di consiglieri di amministrazione dell'Ufficio di verifica e compensazione, Sezione autonoma per le nuove Provincie in Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 382, con cui venne istituito l'Ufficio di verifica e compensazione - Sezione autonoma per le nuove Provincie in Trieste, ufficio che è retto da un apposito Consiglio di amministrazione;
Ritenuto che in seguito alle dimissioni rassegnate dal sig. cav. dottor Silvio Quarantotto è rimasto vacante il posto riservato nel detto Consiglio al delegato del Commissario del Governo per la Venezia Giulia e che in seguito al decesso dei consiglieri signori avv. Giuseppe Cappelletti e Giovanni Bercugli sono rimasti vacanti uno dei due posti riservati ai rappresentanti del ceto debitori della Venezia Tridentina ed il posto riservato al rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia di Trento;

Considerato che è necessario ed urgente per il buon andamento del servizio provvedere, in rimpiazzo dei suddetti, alla nomina di nuovi consiglieri;

Determina:

I signori: gr. uff. dott. Adolfo Cristian, segretario generale del Consiglio provinciale dell'economia di Trieste, dott. Nino Leonardi ed avv. dott. Mario De Pilati, vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Trento, sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Ufficio di verifica e compensazione - Sezione autonoma per le nuove Provincie in Trieste, il primo quale delegato del Commissario del Governo per la Venezia Giulia e gli altri due quali rappresentanti rispettivamente del ceto dei debitori della Venezia Tridentina e del Consiglio provinciale dell'economia in Trento.

Roma, addì 21 agosto 1928 - Anno VI

Il Ministro: MOSCONI.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.
Norme per la revisione dei contratti stipulati dal Ministero dell'interno e dagli enti pubblici con contributi da parte del Ministero stesso.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;
Considerato che occorre stabilire le norme di cui all'art. 9 del citato Regio decreto sia per i contratti non riguardanti opere pubbliche del Ministero dell'interno, sia per i contratti di opere pubbliche che vengono eseguite da enti pubblici con contributi da parte dello Stato stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
Di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I contratti stipulati dal Ministero dell'interno, che non riguardino opere pubbliche e abbiano durata superiore a un anno, sono soggetti a revisione secondo le norme del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316.

Art. 2.

Sono pure soggetti a revisione i contratti, di durata superiore a un anno, relativi alle opere pubbliche delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni di beneficenza, degli enti di culto, ecc. finanziate in tutto o in parte col concorso dell'addizionale di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni, quando si verifichi in confronto dei prezzi correnti al tempo della stipulazione del contratto, una diminuzione superiore nel complesso al 10 per cento.

Art. 3.

Le revisioni di cui all'art. 2 saranno fatte dal Genio civile secondo le norme degli articoli 1 a 8 del R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, restando sostituito, in relazione al disposto dell'art. 5, il capo dell'Amministrazione appaltante al Ministro competente nel promuovere la revisione.

Le proposte revisioni dovranno approvarsi dal Ministro per l'interno il quale sarà competente a decidere sugli eventuali ricorsi degli appaltatori ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del citato decreto-legge, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Il Ministro per l'interno però può sempre promuovere la revisione dei contratti di cui all'art. 2 in luogo delle Amministrazioni appaltanti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1928.
Istituzione del Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3245, sul riordinamento dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;
Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1926 (registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1926, registro 10 Ministero economia nazionale, foglio 15) con il quale sono state determinate le circoscrizioni dei Circoli dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro;
Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione di un Circolo dell'Ispettorato predetto per la Toscana, con sede in Firenze, ed alla conseguente modificazione delle circoscrizioni dei Circoli di Torino, Bologna e Roma;

Decreta:

E' istituito a decorrere dal 15 settembre 1928-VI il Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro per la Toscana, con sede in Firenze.
La circoscrizione del Circolo predetto comprenderà le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.
In conseguenza, dalla data predetta, le provincie di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena cessano di far parte del Circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro di Bologna; la provincia di Grosseto cessa di far parte del Circolo di Roma, e quella di Massa Carrara dal Circolo di Torino.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome di Kofler è derivazione da voce latina che ha dato origine a forme antiche tanto tedesche che italiane;

Considerato che il sig. Kofler Giuseppe ha fatto domanda per la riduzione del suo cognome in quello di « Colfiore » e che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del sig. Kofler Giuseppe, figlio di Giorgio e di Lechner Anna, nato a Fortezza il 28 ottobre 1900, è ridotto nella forma italiana di « Colfiore » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Kofler Giuseppe è stato corretto in quello di Colfiore Giuseppe con decreto del prefetto di Bolzano in data 13 agosto 1928 »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AMIGONI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 18 maggio 1928 e la dichiarazione 6 giugno successivo presentate dal sig. Feller Isidoro per la riduzione del suo cognome in quello di « Felli »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Feller Isidoro, figlio del fu Angelo e di Dadam Maria, nato a Besenello il 1° novembre 1898, è ridotto nella forma italiana di « Felli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Feller Isidoro è stato corretto in quello di Felli Isidoro con decreto del prefetto di Bolzano in data 15 agosto 1928 ».

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 15 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AMIGONI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 1° aprile 1927, e la dichiarazione in data 27 aprile 1928 presentata dal sig. Frank Francesco per la riduzione del suo cognome in quello di « Franchetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese, all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del sig. Frank Francesco, figlio di Frank Marianna, nato a Cengles il 26 maggio 1887, è ridotto nella forma italiana di « Franchetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula:

« Il controscritto cognome di Frank Francesco è stato corretto in quello di Franchetti Francesco con decreto del prefetto di Bolzano in data 13 agosto 1928 »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AMIGONI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda in data 20 marzo 1928, presentata dal sig. Penz Pietro per la riduzione del suo cognome Penz in quello di « Penso »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, regolarmente affissa per il periodo di un mese all'albo della Prefettura e del Comune di residenza del richiedente, non è stata fatta opposizione;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 7, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle persone della provincia di Trento, ora divisa nelle due provincie di Bolzano e di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Il cognome del signor Penz Pietro, figlio del fu Benedetto e della fu Hornis Caterina, nato a Eberbach (Baden) il 16 giugno 1878, è ridotto nella forma italiana di « Penso » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di sua attuale residenza, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure per ministero di ufficiale giudiziario.

Al podestà del Comune di nascita dell'interessato è fatto obbligo di:

a) curare l'annotazione del presente decreto in margine ai registri dello stato civile esistenti in quell'ufficio comunale ed invigilare che la stessa annotazione venga eseguita nei registri di nascita e di matrimoni già tenuti dai parroci, in forza della cessata legislazione austro-ungarica, usando per l'annotazione la seguente formula: « Il controscritto cognome di . . . . è stato corretto in quello di . . . . con decreto del prefetto di Bolzano in data . . . . »;

b) curare e provvedere affinchè il decreto stesso riceva applicazione agli effetti demografici (anagrafe e movimento della popolazione del Comune), delle liste di leva e dei giurati, delle liste elettorali e dei ruoli delle imposte erariali provinciali e comunali, degli elenchi degli alunni delle scuole pubbliche e degli ammessi alla pubblica beneficenza.

Bolzano, addì 13 agosto 1928 - Anno VI

p. *Il prefetto*: AMIGONI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Vittoria Perotti ved. Petrich fu Stefano nata a Trieste il 12 gennaio 1871 e residente a Trieste, via Madonnina n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Vittoria Perotti vedova Petrich è ridotto in « Petri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Stanislaa Prandac fu Antonio nata a Sebenico (Dalmazia) il 22 febbraio 1876 e residente a Trieste (Servola, n. 206), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni della seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Stanislaa Prandac è ridotto in « Brandi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vilibaldo Potnich fu Antonio, nato a Trieste il 4 luglio 1895 e residente a Trieste, via del Bosco, n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pontini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vilibaldo Potnich è ridotto in « Pontini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Potnich nata Musnich di Giovanni, nata il 18 settembre 1900, moglie;
2. Bruna di Vilibaldo, nata il 6 agosto 1923, figlia;
3. Lauretta di Vilibaldo, nata il 10 luglio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guido Petutschnig di Carlo, nato a Trieste il 13 febbraio 1892 e residente a Trieste, via Torre Bianca, n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Petutschnig è ridotto in « Petrucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Maria Petutschnig nata Cocchi fu Enrico, nata il 18 settembre 1893, moglie;
2. Pia Maria di Guido, nata il 20 marzo 1925, figlia;
3. Guido di Guido, nato il 27 settembre 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Povsich fu Pietro, nato a Trieste il 10 giugno 1883 e residente a Trieste, via S. Teresa, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Povsich è ridotto in « Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ida Povsich nata Lusner fu Lodovico, nata il 7 aprile 1890, moglie;
2. Alice di Pietro, nata il 18 giugno 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Pokorni fu Andrea, nato a Trieste il 2 gennaio 1873 e residente a Trieste, via Anastasio, n. 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poccherini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Pokorni è ridotto in « Poccherini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

.. Emilia Pokorni nata Jahnel fu Giovanni, nata il 21 novembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Pockar fu Vincenzo, nato a Trieste il 20 maggio 1900 e residente a Trieste, via della Guardia, n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Pockar è ridotto in « Poggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gaspare Robnik fu Gaspare, nato a Maria Rast il 7 gennaio 1869 e residente a Trieste, Guardiella, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Robini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspare Robnik è ridotto in « Robini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Francesca Robnik nata Svigelj fu Martino, nata il 2 dicembre 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Rainer di Giovanni nato a Wolfsberg (Carintia) il 22 maggio 1890 e residente a Trieste, S. Saba, n. 306, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rainer è ridotto in « Raineri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Rainer nata Janach fu Antonio, nata il 3 dicembre 1898, moglie;
2. Elda di Giovanni, nata il 3 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Ramspott di Arturo, nato a Trieste il 28 ottobre 1896 e residente a Trieste, via P. Kandler, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ramponi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'abo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Ramspott è ridotto in « Ramponi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Olga Ramspott nata Orel di Francesco, nata il 20 dicembre 1900, moglie;
2. Wally di Francesco, nata il 24 novembre 1920, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 16 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferruccio Rauber fu Giuseppe, nato a Trieste il 7 maggio 1894 e residente a Trieste, via del Lloyd, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferruccio Rauber è ridotto in « Roberti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elisa Rauber nata Bonifacio di Lorenzo, nata il 10 maggio 1887, moglie;
2. Ferruccio di Ferruccio, nato il 18 dicembre 1919, figlio;
3. Alfredo di Ferruccio, nato il 15 luglio 1921, figlio;
4. Bruno di Ferruccio, nato il 15 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Raspor-Zuliani fu Andrea, nato a Teodo il 19 giugno 1891 e residente a Trieste, via M. Luzzatto, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raspo-Zuliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Raspor-Zuliani è ridotto in « Raspo Zuliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelina Raspor-Zuliani nata Benedetti fu Giacomo, nata il 2 aprile 1894, moglie;
2. Luciana di Giulio, nata il 3 giugno 1923, figlia;
3. Marina di Giulio, nata il 30 dicembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata del sig. Federico Reinard di Maria, nato a Trieste il 10 ottobre 1883 e residente a Trieste,, via Tor San Piero, n. 4, e diretta a dottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Renieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Federico Reinard è ridotto in « Renieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Alberta Reinard nata Sandschek di Albertina, nata il 23 agosto 1876, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Clemente Rabar fu Tommaso, nato a Almissa il 22 novembre 1881 e residente a Trieste, via Boccaccio, n. 1, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rabarri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Clemente Rabar fu Tommaso è ridotto in « Rabarri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Apollonia Rabar nata Vassilich fu Antonio, nata il 22 febbraio 1890, moglie;
2. Mario di Clemente, nato il 19 ottobre 1919, figlio;
3. Francesca di Clemente, nata il 13 settembre 1911, figlia;
4. Marcella di Clemente, nata il 26 settembre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Repic fu Giuseppe, nato a Aidussina il 17 febbraio 1879 e residente a Trieste, via Risorta, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Repič è ridotto in « Reppi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Concetta Repic nata Vido fu Santo, nata l'8 gennaio 1883, moglie;
2. Silvana di Giuseppe, nata il 7 febbraio 1911, figlia;
3. Lucilla di Giuseppe, nata il 31 ottobre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Radicich fu Augusto, nato a Caporetto il 19 settembre 1891 e residente a Trieste, via M. D'Azeglio, n. 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Radini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Radicich è ridotto in « Radini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscarre Ribarich di Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 28 novembre 1905 e residente a Trieste, via Giustinelli, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ribari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Ribarich è ridotto in « Ribari ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Repich di Giuseppe, nato a Trieste l'11 luglio 1906 e residente a Trieste, via Risorta, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la ridu-

zione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Reppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Repich è ridotto in « Reppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Norberto Rauter fu Giacomo, nato a Trieste il 1° agosto 1905 e residente a Trieste, via Apiari, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Rota »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Norberto Rauter è ridotto in « Rota ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Carmela Rauber fu Giuseppe, nata a Trieste il 16 luglio 1901 e residente a Trieste, via Montfort, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Carmela Rauber è ridotto in « Roberti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giusto Radislovich fu Luigi, nato a Cittanova il 22 settembre 1900 e residente a Trieste, S. M. Maddalena Inf., n. 163, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Allegri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giusto Radislovich è ridotto in « Allegri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Santina Radislovich nata Schrigner di Matteo, nata il 2 novembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Carla Di Francesco nata Resanz fu Giovanni, nata a Trieste il 14 gennaio 1895 e residente a Trieste, piazza Foraggi, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Resani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Carla Di Francesco nata Resanz è ridotto in « Resani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Nina Gorani nata Resanz fu Giovanni, nata a Trieste il 5 agosto 1890 e residente a Trieste, via Donadoni, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Resani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Nina Gorani nata Resanz è dirotto in « Resani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Ribarich fu Giovanni nato a Lussinpiccolo, il 21 giugno 1872 e residente a Trieste, via dei Giustinelli, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ribari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Ribarich è ridotto in « Ribari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ribarich nata Raimondi di Carlo, nata il 18 settembre 1880, moglie;
2. Jolanda di Giovanni, nata il 26 giugno 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Pietro Gualtiero Schupp di Pietro nato a Trieste il 23 aprile 1906 e residente a Trieste, via Giuseppe Parini, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Suppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Gualtiero Schupp è ridotto in « Suppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Sigur (Schügur) fu Luigi nata a Trieste il 22 settembre 1898 e residente a Trieste, Guardiella S. Giovanni, n. 444, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigurini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Sigur (Schügur) è ridotto in « Sigurini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Marcello Strisch di Antonio nato a Trieste il 13 dicembre 1887 e residente a Trieste, via dell'Orologio n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Strissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marcello Strisch è ridotto in « Strissi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Stefanich di Maria nata a Trieste il 30 dicembre 1883 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stefani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Stefanich è ridotto in « Stefani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa Apollonio vedova Scaricich di Maria nata a Trieste il 3 settembre 1868 e residente a Trieste, via Gatteri, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scaricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa Apollonio vedova Scaricich è ridotto in « Scaricci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luciano Scaricich fu Luigi nato a Trieste il 30 ottobre 1893 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scaricci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luciano Scaricich è ridotto in « Scaricci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Virginia Sigon fu Antonio, nata a Trieste il 10 maggio 1874 e residente a Trieste, via Istituto, n. 29, e diretta ad ottenere a

termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sigoni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Virginia Sigon è ridotto in « Sigoni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Sepich fu Antonio nato a Pola il 26 maggio 1900 e residente a Trieste, via del Toro, n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seppini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Sepich è ridotto in « Seppini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Sitar fu Antonio nato a Trieste il 6 gennaio 1891 e residente a Trieste, via T. Luciani, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sarti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Sitar è ridotto in « Sarti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Sitar nata Tomasich fu Matteo, nata il 26 settembre 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Sambugnach di Andrea nato a Selve (Dalmazia) il 28 giugno 1897 e residente a Trieste, Corso Garibaldi, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Samboni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Sambugnach è ridotto in « Samboni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Agata Sambugnach nata Suppicich di Stanco, nata il 15 novembre 1901, moglie;
2. Liliana di Antonio, nata il 2 agosto 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Sager fu Francesco, nato a Trieste il 16 ottobre 1877 e residente a Trieste, Servola, n. 330, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sager è ridotto in « Sacchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Sager nata Sanzin fu Francesco, nata il 1° febbraio 1882, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Vittorio Treislampel fu Francesco nato a Trieste il 27 aprile 1899 e residente a Trieste, viale XX Settembre, n. 81, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Treselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Treislampel è ridotto in « Treselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ferruccio Thianich di Elena nato a Trieste il 31 marzo 1891 e residente a Trieste, via Conti, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ferruccio Thianich è ridotto in « Tiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Olga Teuschel fu Alberto nata a Trieste il 26 febbraio 1874 e residente a Trieste, Corso Vittorio Emanuele, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tosselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Olga Teuschel è ridotto in « Tosselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Vittorio Trobitz di Attilio nato a Trieste l'8 marzo 1904 e residente a Trieste, Cologna in Monte, n. 300, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trovi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Trobitz è ridotto in « Trovi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lucia Trobitz di Attilio nata a Trieste il 24 gennaio 1906 e residente a Trieste, Cologna in Monte, n. 300, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trovi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lucia Trobitz è ridotto in « Trovi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Werdelak fu Bortolo nato a Trieste il 26 aprile 1885 e residente a Trieste, via Ghirlandaio n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdelago »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Werdelak è ridotto in « Verdelago ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Andreana Werdelak nata Cettineo di Andrea, nata il 7 luglio 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Emma Waschek fu Francesco nata a Trieste il 12 aprile 1875 e residente e Tireste, via D. Rossetti, n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 19 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vasco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Emma Waschek è ridotto in « Vasco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonietta Vogrig fu Giovanni nata a Trieste il 24 maggio 1881 e residente a Trieste, via M. Buonarroti, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vogrini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonietta Vogrig è ridotto in « Vogrini ».

Il presente decreto, sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Vipauz fu Giovanni nato a Trieste il 15 luglio 1883 e residente a Trieste e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vipiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Vipauz è ridotto in « Vipiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angelica Vipauz nata Ruggier di Andrea, nata il 6 aprile 1886, moglie;
2. Vanda di Giovanni, nata il 13 settembre 1919, figlia;
3. Claudio di Giovanni, nato il 20 gennaio 1921, figlio;
4. Fulvio di Giovanni, nato il 24 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale è avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Znidersich di Antonio nato a Trieste il 28 gennaio 1899 e residente a Trieste, via Ghirlandaio, n. 23 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siderini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Znidersich è ridotto in « Siderini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale è avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Znidersich di Antonio, nato a Trieste il 28 novembre 1903 e residente a Trieste, via Ghirlandaio, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siderini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni della seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Znidersich è ridotto in « Siderini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Antonia Znidersich di Antonio, nata a Trieste il 16 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Ghirlandaio, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Siderini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Antonia Znidersich è ridotto in « Siderini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zuzic di Carlo, nato a Trieste il 20 aprile 1906 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 803, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Susi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zuzic è ridotto in « Susi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mariano Zuzich di Carlo, nato a Trieste il 10 aprile 1905 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, n. 803, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Susi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mariano Zuzich è ridotto in « Susi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Ziegler fu Giuseppe, nato a Trieste il 20 settembre 1877 e residente a Trieste, via Giulia n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zilli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Ziegler è ridotto in « Zilli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Francesca Zivec di Pasquale, nata a Trieste il 16 novembre 1902 e residente a Trieste, via Settefontane, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sivini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Francesca Zivec è ridotto in « Sivini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Zic di Giovanni, nato a Lussingrande l'8 febbraio 1893 e residente a Trieste, Passeggio S. Andrea, n. 36, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quan-

to all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Zic è ridotto in « Zini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Silvio Zach di Giovanni, nato a Trieste il 6 maggio 1896 e residente a Trieste, viale Regina Elena, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zacchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Zach è ridotto in « Zacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Zach fu Giovanni, nato a Veglia il 23 dicembre 1844 e residente a Trieste, viale Regina Elena, n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zacchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zach è ridoto in « Zacchi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Margherita Zach nata Hahn fu Giovanni, nata il 12 giugno 1860, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Attilio Zach di Giovanni, nato a Pirano il 2 gennaio 1879 e residente a Trieste, via XXX Ottobre, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zacchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Attilio Zach è ridotto in « Zacchi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Tarquinia Zach nata Busollo fu Luigi, nata il 24 marzo 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giuseppina Ambrozich fu Giuseppe, nata a Trieste il 19 dicembre 1886 e residente a Trieste, Pozzo di Crosada, n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ambrosi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giuseppina Ambrozich è ridotto in « Ambrosi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Emilio Augustincich fu Maria nato a Trieste il 30 giugno 1890 e residente a Trieste, Pendice Scorcola via Panorama, n. 360, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Agostini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Augustincich è ridotto in « Agostini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Bastiancich di Teodoro nato a Cherso il 16 marzo 1909 e residente a Trieste, via C. Rittmayer, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bastiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Bastiancich è ridotto in « Bastiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Ai sensi e agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 28 agosto 1928-VI ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801, recante disposizioni per la destinazione nelle varie Colonie del personale civile e militare non appartenente ai ruoli coloniali.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 28 agosto 1928 - Anno VI

Francia	74.58	Belgrado	33.625
Svizzera	367.63	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.631	Albania (Franco oro)	366.50
Olanda	7.655	Norvegia	5.09
Spagna	317.15	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.655	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.551	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.693	Danimarca	5.095
Praga	56.60	Rendita 3,50 %	71.85
Romania	11.65	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	15.25	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.04	Consolidato 5 %	82.525
New York	19.095	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	19.055	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.525
Oro	368.44		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.